



Decisione N. 550 del 19 gennaio 2023

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 13/12/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2022 parte ricorrente riferisce: di essere titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto; la banca ha provveduto alla chiusura del conto in assenza di una comunicazione scritta e senza fornire le motivazioni sottostanti alla scelta di estinguere il rapporto; la condotta della banca ha causato "una serie di difficoltà e di problemi quotidiani".

Si rivolge pertanto a quest'Arbitro chiedendo spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura del conto corrente senza preavviso e con richiesta di liquidazione del saldo residuo del conto corrente nonché restituzione delle spese e degli interessi addebitati.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario evidenzia che, in sede di riscontro al reclamo, ha precisato che "la decisione assunta nei confronti del rapporto intrattenuto, corrisponde semplicemente ad una scelta esercitata alla luce dell'autonomia esistente tra le parti contraenti che quindi possono sempre liberamente dare attuazione ai loro rinnovati orientamenti..."; ha provveduto ad inviare al cliente la lettera di recesso dal rapporto di conto corrente, in conformità alle norme contrattuali sottoscritte dalla cliente stesso (cfr. art. 15, comma 3, del "Contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento") e alle previsioni codicistiche, peraltro concedendo un termine

Pag. 2/4

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Decisione N. 550 del 19 gennaio 2023

migliorativo rispetto a quello previsto dalla legge; il conto corrente intestato al cliente risulta, ad oggi, in essere, seppur con saldo negativo; pertanto, non risulta corrispondente al vero la circostanza riportata dal Cliente in base alla quale la Banca avrebbe chiuso il conto corrente senza preavviso; in ogni caso, il diritto di recedere dal rapporto di conto corrente, riconosciuto in capo alla Banca, prescinde dall'esistenza di una giusta causa (c.d. recesso ad nutum), per cui non assumono rilievo giuridico i motivi che hanno indotto l'intermediario a esercitare siffatta facoltà; quanto alla richiesta di rimborso delle spese e degli interessi pagati nel corso degli anni, il ricorrente non ha dimostrato né quantificato tale richiesta di rimborso e non sussistono ragioni, di ogni genere, atte a giustificare il rimborso richiesto.

Conclude, pertanto, chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso l'intermediario, invoca l'intervento dell'ABF per ottenere *"esaurienti spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura del conto corrente senza preavviso"* con richiesta di liquidazione del saldo residuo nonché restituzione delle spese e degli interessi addebitati.

L'intermediario rileva di avere esplicitato le ragioni sottese all'estinzione del rapporto in sede di riscontro al reclamo e di avere inviato a parte ricorrente una lettera di recesso con concessione di un termine di preavviso superiore rispetto a quello di 15 giorni previsto dalla legge e dall'art. 15 del contratto.

Rappresenta, comunque, che alla data della domanda il rapporto non risultava ancora estinto e produce al riguardo evidenza da cui si evince che il conto corrente intestato al cliente era ancora in essere, seppur con saldo negativo.

Ne consegue, alla luce della circostanza sopra riportata, che la domanda non può trovare accoglimento considerato che alla data della stessa il rapporto di conto corrente non risultava estinto.

In ogni caso e comunque il Collegio evidenzia che secondo l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali ABF il recesso da un rapporto a tempo indeterminato è da ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge; l'art. 1855 c.c. stabilisce, infatti, che *«[s]e l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni»* (cfr. Collegio di Milano, n. 7594/2022; Collegio di Roma, n. 6164/2022; Collegio di Bari, n. 3153/2022; Collegio di Bologna, n. 18120/2020).

Si è, inoltre, osservato che *"il recesso ad nutum si configura come una modalità di scioglimento del rapporto contrattuale a tempo indeterminato che richiede un preavviso proprio in virtù dell'assenza di giusta causa. Da questo punto di vista, esigere che la banca giustifichi l'esercizio del suo diritto a sciogliersi dal vincolo contrattuale significherebbe snaturare l'istituto in esame, tramutandolo in un recesso per giusta causa e di fatto annullando la differenza ontologica esistente tra le due tipologie di recesso, ben evidenziata dall'impostazione che il codice civile, all'art. 1845, adotta con riferimento al*

Pag. 3/4



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 550 del 19 gennaio 2023

recesso della banca dal contratto di apertura di credito” (cfr. Coll. ABF Roma, n. 15035/2020).

Il *modus operandi* di tale diritto, nonostante la non sindacabilità delle motivazioni alla base dello stesso è, invece, valutabile restando vincolato al fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede.

A ciò si aggiunge che, per quanto anche per il recesso valgano i canoni generali di buona fede oggettiva e di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto, la rilevanza degli stessi è limitata all'eventuale ricorrenza di un abuso.

Parte ricorrente non ha, tuttavia, offerto prova alcuna dell'abuso né ha formulato alcuna domanda risarcitoria.

Infine con riguardo alla richiesta di liquidazione di *“spese e interessi addebitati indebitamente nell'anno in corso”*, si rileva che detta domanda è inammissibile non essendo presente nel preventivo reclamo, oltre a risultare indeterminata nella causa petendi e non suffragata da alcuna documentazione a sostegno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI